

n. 2/2020 13/12.

IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice delegato alla trattazione della procedura di accordo presentata dal sig. Esposito Giuseppe, premesso che il sig. Esposito Giuseppe, nato a Peschiera del Gard il 23.2.1985, in data 20.5.2020 ha presentato un accordo del debitore ex art. 7 comma 1 l. 3/12, con l'ausilio del professionista incaricato dott.ssa Sarah Gatti al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

con l'integrazione depositata l'8.6.2020 il sig. Esposito ha sottoscritto la proposta di accordo ed ha dimesso l'impegno sottoscritto della sig.ra [REDACTED] al versamento della finanza oggetto dell'accordo;

con successivo deposito in data 15.7.2020 ha definito la proposta, successivamente integrata, a seguito di una precisazione di credito, il 26.8.2020;

osservato, sotto il profilo soggettivo, come da atto anche il professionista nelle proprie relazioni, , che

- il proponente è persona fisica non soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge,
- non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui alla legge 3/12,
- non ha subito per causa a lui imputabili uno dei procedimenti di cui agli artt. 14 e 14 ter della legge 3/12,
- si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile;

che, in particolare l'esposizione debitoria trae origine dalle garanzie personali rilasciate a favore della società Estasi Viaggi s.r.l. della quale era divenuto socio e amministratore ed ammonta

complessivamente a € 70.274,60 di cui € 4.368,71 in privilegio come precisato nella nota depositata il 26.8.2020;

che il professionista ha attestato l'insistenza di beni immobili e di beni mobili e che l'attuale unica fonte di reddito è costituita dal lavoro come magazziniere presso la società [REDACTED] con stipendio medio di € 1.300;

che il piano proposto prevede il pagamento integrale delle spese di procedura (pari a € 3.653,54) e una quota pari al 30,82% dei creditori privilegiati con l'apporto della finanza esterna di € 5.000,00 messa a disposizione dalla sig.ra [REDACTED] entro cinque giorni dall'omologa, il pagamento del residuo credito dei creditori privilegiati sino alla concorrenza del 100% con le prime sei rate mensili (di € 500 cadauna e una di € 522,25) e il pagamento in una percentuale del 31,86% di tutti i creditori chirografari in 42 rate mensili mediante rate mensili di € 500;

che con provvedimento del 2.9.2020, accertata la conformità della proposta ai requisiti previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di valutare ed eventualmente contestare la convenienza del piano;

che la dott.ssa Roda, gestore della crisi nominata in sostituzione della dott.ssa Gatti, ha provveduto a trasmettere a tutti i creditori la proposta, la relazione del gestore, l'integrazione alla proposta e il provvedimento di fissazione dell'udienza; all'udienza fissata ex art. 10 l. 3/12 ha precisato che non è pervenuto alcun voto espresso e che, dopo l'invio ai creditori, aveva invitato la documentazione anche alla cessionaria della creditrice Banca di Sondrio e ha dimesso relazione sull'esito della votazione;

che successivamente all'udienza il professionista ha depositato la relazione sui consensi finale ex art. 12 l. 3/12 precisando che non sono pervenute osservazioni da parte dei creditori;

che nulla osta alla omologa dell'accordo che, in mancanza di voti contrari, deve ritenersi approvato dal 100% dei creditori ponendo a carico del professionista in qualità di organismo di composizione della crisi, l'onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte

PQM

Il Tribunale di Verona

PRODOTTO E DISTRIBUITO DA: [REDACTED]

